



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Codice di integrità della ricerca

dell'Università di Padova

Sommario

Art. 1 – Preambolo	4
Art. 2 – Ambito di applicazione	5
Art. 3 – Commissione per l'integrità della ricerca	5
PARTE I - Principi di integrità della ricerca	6
SEZIONE I - Principi e regole generali di comportamento	6
Art. 4 – Valori fondamentali	6
Art. 5 – Organizzazione e svolgimento della ricerca	6
Art. 6 – Gestione dei dati della ricerca	6
Art. 7 – Pubblicazioni scientifiche	7
Art. 8 – Valutazione di pubblicazioni o progetti	8
Art. 9 – Divulgazione delle conoscenze scientifiche	8
Art. 10 – Conflitti di interesse	8
Art. 11 – Segnalazione di condotte lesive dell'integrità della ricerca	9
SEZIONE II - Gruppi di ricerca collaborativa	9
Art. 12 – Ruoli, compiti e obiettivi	9
Art. 13 – Disseminazione dei risultati della ricerca	10
PARTE II - Condotte lesive dell'integrità della ricerca	11
Art. 14 – Attività di ricerca	11
Art. 15 – Finanziamenti e incarichi	11
Art. 16 – Conflitti di interesse	11
Art. 17 – Rapporti con altri ricercatori	12
Art. 18 – Coordinamento di progetti o di gruppi di ricerca collaborativa	12
Art. 19 – Ambiente, salute, dignità delle persone e rispetto degli animali	12
Art. 20 – Fabricazione, falsificazione e furto di dati	13
Art. 21 – Conservazione e accesso ai dati della ricerca	13
Art. 22 – Plagio, autoplagio e citazioni	13
Art. 23 – Coautorialità	14
Art. 24 – Brevetti	14
Art. 25 – Alterazione dei dati personali	14
Art. 26 – Dichiarazioni di afferenza	14
Art. 27 – Valutazione di persone, progetti o pubblicazioni	15
PARTE III - Procedure di intervento contro le violazioni del codice e relazione con il procedimento disciplinare	15
Art. 28 – Segnalazione	15
Art. 29 – Fase istruttoria	15
Art. 30 – Decisione sulla segnalazione	
Art. 31 – Criteri per l'individuazione e la graduazione delle sanzioni	17
PARTE IV - Disposizioni transitorie e finali	17
Art. 32 – Entrata in vigore	17

Codice di integrità della ricerca dell'Università degli Studi di Padova

Art. 1 – Preambolo

1. L'Università di Padova promuove la conoscenza e l'osservanza dei principi dell'integrità della ricerca, nel pieno rispetto della pluralità delle pratiche e delle peculiarità dei diversi ambiti disciplinari, in ogni attività anche solo indirettamente connessa allo svolgimento della ricerca, al suo finanziamento e alla valutazione dei risultati raggiunti.
2. Al fine di rendere effettivo il perseguimento di tali obiettivi, anche considerate le soluzioni adottate a livello internazionale e le Linee guida per l'integrità della ricerca formulate dal CNR, nella loro ultima revisione dell'11 aprile 2019, l'Università di Padova adotta il presente Codice di integrità della ricerca, di seguito denominato Codice, che integra, per quanto ivi non regolato, la normativa e i regolamenti già vigenti nell'Ateneo.
3. Il Codice delinea i principi di responsabilità etica e professionale, di onestà e di correttezza che è necessario rispettare in tutte le fasi della ricerca, sia essa svolta individualmente o in gruppo.
4. Comportamenti contrari ai principi esposti nella Parte I determinano responsabilità di carattere etico o deontologico. Le condotte lesive contemplate dalla Parte II determinano responsabilità disciplinare. Qualora da uno stesso comportamento derivi la violazione etica e disciplinare si procede solo in via disciplinare.
5. Il Codice non interferisce con eventuali responsabilità penali, civili e amministrative che possano conseguire alle violazioni dei principi e comportamenti ivi descritti.
6. Tutti i riferimenti a cariche, professioni, titoli e funzioni che compaiono nel presente Codice declinati al maschile, si intendono riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il ricercatore affiliato all'Ateneo o che svolge in esso, anche temporaneamente, attività di ricerca è tenuto al rispetto dei valori e delle regole etiche e di comportamento espressi nel Codice.
2. I principi di integrità della ricerca e le condotte contemplate nel Codice costituiscono principi generali di comportamento per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e in generale per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Si applicano inoltre al personale tecnico amministrativo.
3. Le regole del Codice si applicano in quanto compatibili con i rispettivi regimi contrattuali, ad assegnisti, dottorandi, titolari di incarichi e di collaborazioni ad ogni titolo, anche occasionali.
4. I principi espressi dal Codice vincolano anche l'attività di ricerca degli studenti.

Art. 3 – Commissione per l'integrità della ricerca

1. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Codice, il Senato Accademico designa, su proposta del Rettore, una Commissione per l'integrità della ricerca, formata da tre Professori Ordinari in servizio, ciascuno in rappresentanza delle tre Macroaree dell'Ateneo.
2. La Commissione elegge al suo interno un Presidente e rimane in carica tre anni.
3. La Commissione vigila sul rispetto dei principi e dei comportamenti indicati nel Codice, esercitando le funzioni indicate nella Parte III. Opera in piena autonomia e può avvalersi per ogni aspetto del suo mandato del supporto di strumenti tecnici e di esperti eventualmente anche esterni all'Ateneo.

PARTE I - PRINCIPI DI INTEGRITÀ DELLA RICERCA

SEZIONE I - Principi e regole generali di comportamento

Art. 4 – Valori fondamentali

1. Il ricercatore deve svolgere la sua attività collaborando lealmente con i colleghi e con tutti coloro che abbiano parte alla ricerca, e deve operare in modo rigoroso e trasparente, tutelando la reputazione dell'istituzione di appartenenza anche al fine di conferire credibilità e autorevolezza all'attività scientifica.

Art. 5 – Organizzazione e svolgimento della ricerca

1. Nel rispetto dei principi di libertà e di autonomia della ricerca, ogni ricercatore, nel definirne gli obiettivi e gli scopi, è chiamato a valutarne la fattibilità e i potenziali impatti, individuando le modalità organizzative più idonee alla sua realizzazione in termini di efficacia e sostenibilità.
2. La ricerca deve essere condotta utilizzando metodologie e strumenti appropriati, adeguatamente documentati.

Art. 6 – Gestione dei dati della ricerca

1. Nella raccolta dei dati primari vanno evitati, o quantomeno ridotti al minimo e proporzionati agli obiettivi della ricerca, gli impatti negativi sulla biosfera e sull'ambiente, nel rispetto della dignità delle persone, della salute umana e delle altre specie viventi adottando le buone prassi bioetiche.
2. I dati ottenuti attraverso la ricerca devono essere organizzati e gestiti in modo da assicurarne la conservazione e consentirne l'accessibilità nelle forme e nei modi più idonei a permettere le verifiche di autenticità dei risultati e la loro riproducibilità. Eventuali perdite o manomissioni dei dati, di cui il ricercatore venga a conoscenza, vanno tempestivamente segnalate ai responsabili delle strutture di afferenza o, nei casi in cui la ricerca venga svolta attraverso gruppi di ricerca collaborativa, ai referenti del gruppo.

3. La regola generale relativa all'accessibilità ai dati può derogarsi nei casi in cui i ricercatori siano soggetti a vincoli di riservatezza. Tali vincoli devono tuttavia essere regolati, anche eventualmente rispetto agli enti finanziatori, da impegni formalmente assunti e autorizzati dall'Università. Vanno in tutti i casi rigorosamente rispettate le norme sulla riservatezza dei dati personali.

Art. 7 – Pubblicazioni scientifiche

1. Il ricercatore è tenuto a condividere i risultati dei propri studi con la comunità scientifica evitando ingiustificati ritardi, così come artificiose parcellizzazioni dei risultati della ricerca al solo scopo di ottenere un numero più elevato di prodotti scientifici.
2. La letteratura di riferimento e tutte le fonti effettivamente utilizzate nella ricerca, siano esse costituite da lavori già pubblicati, in corso di pubblicazione o di elaborazione, devono essere sempre menzionate chiaramente nelle pubblicazioni scientifiche secondo le prassi adottate nei diversi ambiti disciplinari.
3. Tutti e solo i ricercatori che hanno fattivamente contribuito alla realizzazione dei prodotti della ricerca devono essere menzionati nelle pubblicazioni scientifiche, secondo le prassi adottate nei diversi ambiti disciplinari.
4. Nella scelta della sede di pubblicazione, il ricercatore deve valutare la reputazione nelle comunità scientifiche di riferimento, privilegiando, ove possibile, collocazioni in grado di favorire la più ampia circolazione delle idee e dei risultati della ricerca. Il ricercatore deve fare comunque ogni sforzo per identificare ed evitare l'editoria predatoria.
5. Il ricercatore che dopo la pubblicazione di un proprio contributo scientifico vi rilevi errori o sospetti un caso di condotta scorretta relativamente all'attendibilità o originalità dei risultati, deve valutare con la massima rapidità, eventualmente in condivisione con altri co-autori, la correzione o la ritrattazione della pubblicazione, informando i responsabili editoriali e interagendo con essi.

Art. 8 – Valutazione di pubblicazioni o progetti

1. Nel ruolo di revisore, di editor o di componente del comitato editoriale di riviste o di collane scientifiche, il ricercatore è tenuto a operare con correttezza e accuratezza, sulla base delle proprie effettive competenze e conoscenze scientifiche, e ad agire in modo trasparente, assumendo decisioni fondate esclusivamente su una valutazione oggettiva della qualità, originalità e rilevanza dei lavori sottomessi.
2. Gli stessi principi e le stesse regole di comportamento devono trovare applicazione quando il ricercatore sia chiamato a esprimere una valutazione sui progetti, sulla produzione scientifica o sulle attività svolte da altri ricercatori.

Art. 9 – Divulgazione delle conoscenze scientifiche

1. Il ricercatore è chiamato a contribuire al progresso culturale e civile della società partecipando, nelle forme ritenute più appropriate, al dibattito pubblico in relazione agli ambiti scientifici di propria competenza. In tutti i casi, vanno distinte con chiarezza le opinioni personali dalle evidenze scientifiche.
2. Il ricercatore che esponga la propria affiliazione all'Università di Padova nell'atto di comunicare è tenuto a usare misura e cautela quando richiesto di un parere scientifico, specie se in materie di pubblica rilevanza. Il ricercatore, nel dichiarare la propria afferenza, non esprime la posizione ufficiale dell'Ateneo, salvo il caso in cui sia stato espressamente e formalmente delegato a farlo.

Art. 10 – Conflitti di interesse

1. In tutte le fasi della ricerca, così come nella valutazione di prodotti e progetti altrui, vanno adeguatamente evidenziati i potenziali conflitti di interesse di qualsiasi natura, professionale o personale.

Art. 11 – Segnalazione di condotte lesive dell'integrità della ricerca

1. Il ricercatore, indipendentemente dal proprio ruolo e inquadramento, è tenuto a segnalare, con le modalità indicate nella Parte III del Codice, condotte lesive dell'integrità della ricerca attuate da ricercatori appartenenti alla stessa organizzazione o con i quali intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto di collaborazione scientifica.

SEZIONE II - Gruppi di ricerca collaborativa

Art. 12 – Ruoli, compiti e obiettivi

1. L'attività svolta da più ricercatori può giovare della costituzione di un gruppo, al quale i ricercatori aderiscono liberamente condividendo obiettivi e finalità. I ricercatori che compongono il gruppo devono contribuire allo sviluppo del progetto con spirito di aperta collaborazione, e adoperarsi per il raggiungimento dei risultati, senza perseguire interessi individuali.
2. I compiti di ogni componente del gruppo vengono stabiliti in modo condiviso e trasparente, sin dalla fase di costituzione della collaborazione, sulla base delle competenze dei ricercatori coinvolti e in modo da assicurare nei ruoli di gestione e coordinamento la possibilità di una periodica rotazione e l'equilibrio di genere. Eventuali aggiornamenti degli obiettivi del progetto nonché revisioni dei compiti attribuiti, devono essere discussi e concordati all'interno del gruppo.
3. I compiti di gestione e coordinamento, attribuiti a una o più figure di riferimento del gruppo, devono essere esercitati in modo trasparente e condiviso, in particolare in relazione a: richieste di finanziamento; approvazione di spese e successiva rendicontazione; trattamento, condivisione, conservazione e salvaguardia del materiale e dei dati utilizzati nella ricerca; modalità di approvazione dei lavori scientifici da sottoporre per la pubblicazione; gestione della comunicazione dei risultati della ricerca.

Art. 13 – Disseminazione dei risultati della ricerca

1. Nelle pubblicazioni scientifiche devono essere riportati come coautori tutti i componenti del gruppo che abbiano contribuito in modo fattivo al progetto, nonché ricercatori non appartenenti al gruppo il cui contributo sia risultato significativo. L'ordine degli autori, il nome dell'autore corrispondente e l'eventuale menzione dei contributi individuali sono basati su regole condivise e definite con chiarezza all'interno del gruppo di ricerca, secondo le prassi dei diversi ambiti disciplinari.
2. Ciascun coautore è comunque responsabile dell'intero contenuto delle pubblicazioni prodotte dal gruppo, anche in relazione a situazioni di falsificazione, fabbricazione e plagio, ed è tenuto a verificare ogni parte del lavoro e condividerne gli esiti prima della pubblicazione.
3. Ogni ricercatore si impegna a non divulgare autonomamente, senza preventiva autorizzazione, informazioni non ancora rese pubbliche sulle attività svolte dal gruppo, sulle metodologie utilizzate e sui risultati ottenuti.
4. Nella presentazione dei risultati deve essere menzionato in modo appropriato il gruppo di ricerca, eventualmente anche attraverso l'acronimo che contraddistingue il gruppo stesso qualora questo sia conosciuto e univocamente identificato nella comunità scientifica di riferimento.

PARTE II - Condotte lesive dell'integrità della ricerca

Art. 14 – Attività di ricerca

1. Nello svolgimento della propria attività, il ricercatore non può adottare condotte contrarie ai principi di dignità, responsabilità, correttezza e diligenza.
2. Sono da ritenersi condotte lesive dell'integrità della ricerca tutti i comportamenti che ostacolino l'attività di altri ricercatori, determinino discriminazioni o soprusi, danneggino la reputazione dell'istituzione di appartenenza o compromettano la credibilità dell'attività scientifica.

Art. 15 – Finanziamenti e incarichi

1. Il ricercatore non può accettare finanziamenti o incarichi per attività di ricerca le cui finalità siano in contrasto con i principi fondanti dell'Università di Padova espressi nello Statuto, nei Codici dell'Ateneo e nelle linee di indirizzo formulate dagli organi di governo.

Art. 16 – Conflitti di interesse

1. Il ricercatore deve evitare e non può celare nemmeno parzialmente i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, che emergano in una qualsivoglia fase della ricerca.
2. Il ricercatore non può omettere la menzione di contributi ottenuti da finanziatori della ricerca, pubblici o privati, in ogni documento che venga reso pubblico.
3. Nello svolgimento dell'attività di revisore paritario o di responsabile editoriale o di valutatore di progetti o attività scientifiche altrui, il ricercatore deve astenersi dall'assumere decisioni, fornire pareri o intervenire in qualsiasi modo in situazioni che possano dar luogo a un conflitto di interesse di natura personale o professionale.

Art. 17 – Rapporti con altri ricercatori

1. Il ricercatore non può compromettere, rallentare o comunque ostacolare intenzionalmente l'attività di altri ricercatori. Eventuali reazioni a difesa di propri legittimi interessi devono essere comunque esercitate nel rispetto dei principi generali di integrità della ricerca.
2. Il ricercatore non deve formulare segnalazioni o accuse infondate, relative a presunte condotte lesive dell'integrità della ricerca, confondere o depistare indagini, al fine di ottenere un vantaggio personale o professionale o di ledere l'onorabilità e la reputazione di altri ricercatori.

Art. 18 – Coordinamento di progetti o di gruppi di ricerca collaborativa

1. Il ricercatore che ricopra la funzione di coordinatore di una ricerca o ruoli ad esso assimilabili non deve abusare della propria posizione.
2. Si considerano condotte abusive, in particolare, l'imposizione di compiti non conformi ai ruoli definiti nell'ambito di un progetto o di un gruppo di ricerca; la presentazione di richieste di finanziamento non approvate secondo le modalità stabilite nell'ambito di un progetto o di un gruppo di ricerca, le decisioni di spesa non condivise o incoerenti con i budget di progetto; l'utilizzo per scopi personali dei risultati della ricerca collettiva; l'imposizione di divieti o limiti all'utilizzo dei dati e risultati della ricerca non giustificati da vincoli di riservatezza o non riconducibili alle regole relative all'utilizzo e alla disseminazione dei risultati.

Art. 19 – Ambiente, salute, dignità delle persone e rispetto degli animali

1. Non si possono condurre ricerche suscettibili di compromettere la salute umana, la sicurezza e la salubrità dell'ambiente o contrarie alla dignità delle persone o al rispetto delle altre specie viventi o comunque in contrasto con le buone prassi bioetiche.

Art. 20 – Fabbricazione, falsificazione e furto di dati

1. Il ricercatore non può inventare, alterare o deliberatamente omettere dati o risultati della ricerca e pubblicare dati e risultati ingannevoli o incompleti o non effettivamente ottenuti con i metodi descritti nella pubblicazione.

Art. 21 – Conservazione e accesso ai dati della ricerca

1. Non è ammesso raccogliere in modo artatamente selettivo o distruggere materiali, dati, registri e informazioni essenziali alla verifica dei risultati della ricerca.
2. Il ricercatore non può utilizzare o dare accesso a dati, materiali, metodi e risultati inediti senza il consenso di chi li ha elaborati o prodotti.
3. Fatte salve le situazioni regolate dal diritto d'autore e della proprietà intellettuale o dal diritto sulla protezione dei dati personali o da specifici accordi che impongano vincoli di riservatezza, i quali devono comunque essere preventivamente autorizzati dall'Università, il ricercatore non può impedire o ostacolare l'accesso ai dati utilizzati nella ricerca i cui risultati siano già stati resi pubblici.

Art. 22 – Plagio, autoplagio e citazioni

1. Il ricercatore non può appropriarsi intenzionalmente, o per effetto di una condotta non diligente, di proposte progettuali, di dati, di idee o di risultati altrui, presentandoli come propri.
2. Il ricercatore non deve utilizzare, nemmeno parzialmente, pubblicazioni, proprie o altrui, senza citare correttamente la fonte. Ricadono nel divieto anche le traduzioni di lavori già pubblicati in una lingua diversa senza fare menzione del contributo originario.
3. Il ricercatore non può utilizzare o imporre la citazione di lavori non essenziali al solo scopo di incrementare l'impatto della produzione scientifica, propria o altrui, il prestigio di una rivista o di una collana scientifica o di un gruppo di ricerca.

Art. 23 – Coautorialità

1. Non è consentito indicare come coautore della pubblicazione scientifica chi non ha effettivamente e significativamente contribuito alla realizzazione della ricerca, anche se eserciti funzioni di coordinamento di struttura così come omettere la menzione come autore di chi ha svolto un ruolo attivo nella elaborazione della pubblicazione scientifica.
2. Non è ammessa la creazione di gerarchie autoriali che suggeriscano contributi individuali diversi da quelli effettivamente apportati alla ricerca.

Art. 24 – Brevetti

1. Nel caso in cui il prodotto della ricerca svolta da più ricercatori sia suscettibile di brevettazione, è vietato appropriarsi indebitamente dei diritti dell'invenzione che, salvo diverse intese, devono essere attribuiti a tutti i ricercatori in parti uguali.

Art. 25 – Alterazione dei dati personali

1. Il ricercatore non può alterare le proprie credenziali scientifiche o professionali in qualunque forma di comunicazione o documento di pubblica diffusione o rilevanza.
2. Il ricercatore non può falsificare il nome degli autori o di alcuni di essi di una pubblicazione al fine di impedirne dolosamente l'identificazione o per millantazione.
3. Non è parimenti consentita ogni forma di sottomissione di manoscritti per la possibile pubblicazione che ne renda irrintracciabile la provenienza.

Art. 26 – Dichiarazioni di afferenza

1. Nelle pubblicazioni scientifiche il ricercatore non può omettere di indicare l'afferenza all'Università di Padova, nemmeno nei casi in cui esse derivino da attività svolte presso o per conto di altre istituzioni o da attività svolte nell'ambito di gruppi di ricerca che coinvolgano una pluralità di soggetti.

Art. 27 – Valutazione di persone, progetti o pubblicazioni

1. Il ricercatore non può formulare giudizi deliberatamente fuorvianti su progetti, persone o prodotti della ricerca.
2. Il ricercatore non può infrangere obblighi di riservatezza o comunque divulgare dati o informazioni riservate su progetti o prodotti della ricerca.
3. Il ricercatore non deve ostacolare o rallentare dolosamente la pubblicazione dei lavori scientifici.

PARTE III - Procedure di intervento contro le violazioni del codice e relazione con il procedimento disciplinare

Art. 28 – Segnalazione

1. Le segnalazioni relative a presunte violazioni dei principi e dei comportamenti contemplati nel Codice devono essere circostanziate e adeguatamente documentate. Non sono prese in considerazione segnalazioni anonime.
2. Le segnalazioni sono inviate all'organo di disciplina competente per la preventiva valutazione di eventuali responsabilità disciplinari secondo le previsioni dei rispettivi regolamenti e ordinamenti.
3. L'Ateneo garantisce in ogni caso che il nome del segnalante rimanga secretato.

Art. 29 – Fase istruttoria

1. Qualora le violazioni contestate integrino illeciti disciplinari, per i quali sussiste la competenza dell'organo di disciplina, il procedimento rimane in capo all'organo di disciplina, che vi provvede secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento in materia disciplinare.

2. Qualora le violazioni contestate non integrino in alcun modo illeciti disciplinari, l'organo di disciplina, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, trasmette gli atti al Presidente della Commissione per l'integrità della ricerca, di seguito denominata Commissione.
3. La Commissione, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa endoprocedimentale, invia una comunicazione al segnalato e può chiedere al segnalante i chiarimenti e le integrazioni che reputa necessari e utili, per iscritto o tramite audizione della quale va redatto processo verbale.
4. I destinatari della comunicazione possono presentare chiarimenti per iscritto e proporre eventuali azioni finalizzate a garantire la immediata e definitiva cessazione delle condotte lesive dei valori espressi dal Codice e, ove possibile, la rimozione, o quanto meno il temperamento, degli effetti delle medesime.
5. Ove la segnalazione sottenda verifiche e riscontri di particolare complessità tecnica e/o scientifica, la Commissione può avvalersi, su autorizzazione del Rettore, di strumenti e/o esperti imparziali e con competenza specifica nella materia oggetto delle violazioni segnalate, eventualmente anche esterni all'Ateneo.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, la Commissione formula una relazione nella quale propone al Rettore, o di disporre l'archiviazione della segnalazione o di dare seguito ai procedimenti previsti in caso di illeciti deontologici. Nella medesima relazione, la Commissione propone eventuali azioni finalizzate a garantire la immediata e definitiva cessazione delle condotte lesive dei valori espressi dal Codice e, ove possibile, la rimozione, o quanto meno il temperamento, degli effetti delle medesime.
7. Qualora emerga che la segnalazione stessa sia stata fatta in evidente violazione dei principi e dei comportamenti contemplati dal Codice, la Commissione, senza necessità di procedere alla fase istruttoria di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, propone al Rettore di procedere nei modi indicati nel comma precedente nei confronti del segnalante.

Art. 30 – Decisione sulla segnalazione

1. Il Rettore, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione della Commissione, intraprende le iniziative idonee a garantire la concreta, immediata e definitiva cessazione delle condotte lesive dei valori espressi dal Codice e, ove possibile, la rimozione, o quanto meno il temperamento, degli effetti delle medesime.
2. Ove il Rettore ravvisi l'illecito deontologico propone al Senato Accademico l'irrogazione di una delle sanzioni indicate nell'art. 9, comma 8, dello Statuto, in base alla gravità delle violazioni accertate, e dà poi attuazione alle sanzioni decise dal Senato con proprio provvedimento.

Art. 31 – Criteri per l'individuazione e la graduazione delle sanzioni

1. Nell'individuazione e nella graduazione delle sanzioni nel caso di accertate violazioni deontologiche andranno considerati comunque i seguenti criteri:
 - a) il ruolo ricoperto dall'autore della violazione;
 - b) l'intenzionalità, il grado di colpa e l'eventuale reiterazione della condotta;
 - c) le ricadute della violazione in termini di danno causato ad altri ricercatori, alla reputazione dell'Ateneo, alla comunità scientifica e alla società in genere.

PARTE IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 – Entrata in vigore

1. Il Codice entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione nell'Albo di Ateneo.
2. Il Codice si applica a tutte le segnalazioni pervenute alla Commissione in data successiva alla sua entrata in vigore.

Area Affari generali e legali (AAGL)
Ufficio Affari generali

Area Ricerca e rapporti con le imprese (ARRI)
Ufficio Ricerca internazionale

progetto grafico e editing a cura di
Area Comunicazione e marketing (ACOM)
Ufficio Comunicazione

international.research@unipd.it
unipd.it/codici-condotta-disciplina

Luglio 2023
© Università degli Studi di Padova
via VIII febbraio 2 Padova
unipd.it

www.unipd.it